

# **Ordinanza concernente il disciplinamento degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici (del 6 dicembre 2004)**

## **Il Municipio di Acquarossa**

richiamati l'art. 192 della legge organica comunale , l'art. 44 del relativo regolamento di applicazione, 30 e segg. e 73 della legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (in seguito detta Lespubb)

### **ordina:**

#### **Art. 1 : Scopo**

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio come pure quelle ad esso delegate dalla legge e dal regolamento sugli esercizi pubblici.

### **I. Esercizi pubblici**

#### **Art. 2 : Orari di apertura (art. 37 Lespubb)**

Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, devono rimanere aperti per almeno 8 ore giornaliere, anche non consecutive, tra le 05.00 e la 01.00, durante almeno 5 giorni la settimana.

#### **Art. 3 : Notifica (art. 41 Lespubb)**

Il gerente notifica entro il 1. gennaio di ogni anno:

- gli orari di apertura e chiusura
- i giorni di riposo settimanale
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

Il gerente, riservati gli art. 100 e 101 Rlespubb , può modificare gli orari notificati all'inizio dell'anno, comunicando il cambiamento al Municipio con almeno 30 giorni di anticipo.

#### **Art. 4 : Coordinamento delle chiusure (art. 42 Lespubb)**

Il Municipio coordina le chiusure degli esercizi pubblici nei limiti dell'art. 42 Lespubb.

#### **Art. 5 Notifica**

In caso di lutti, disordini, o altri eventi imprevedibili, il gerente deve notificare tempestivamente la chiusura al Sindaco o alla Cancelleria comunale.

#### **Art. 6 : Deroghe d'orario (art. 38 Lespubb)**

Il Municipio può concedere prolunghi dell' orario di chiusura in caso di manifestazioni straordinarie che non si svolgono con regolarità.

#### **Art. 7 Circostanze urgenti**

Sono circostanze urgenti ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 della legge, in relazione alle quali il Sindaco può concedere deroghe d'orario, tutte quelle manifestazioni pubbliche o private (banchetti-cene sociali) che giustificano festeggiamenti secondo gli usi locali, di cui il gerente dell'esercizio pubblico non poteva ragionevolmente prevedere lo svolgimento in termini tali da rispettare il termine previsto dall'art. 8 e per i quali la mancata concessione della deroga d'orario può causare un pregiudizio economico all'esercizio pubblico.

### **Art. 8 Istanze - termini**

Le istanze per le deroghe di cui all'art. 6, debitamente motivate dal gerente dell'esercizio pubblico devono pervenire al Municipio almeno 48 prima dell'evento straordinario.

Le istanze per le deroghe di cui all'art. 7) debitamente motivate, devono essere formulate per iscritto o verbalmente al Sindaco, non appena il gerente sia venuto a conoscenza delle ragioni che le giustificano.

### **Art. 9 Tasse - esenzioni**

Le decisioni relative alle deroghe d'orario sono sottoposte al pagamento di una tassa di fr 20.- per ogni ora di deroga.

Sono esenti da istanza e tasse eventuali deroghe d'orario concesse d'ufficio a tutti gli esercizi pubblici in occasioni particolari (notti libere di San Silvestro - Carnevale, sagre di paese, ecc.)

## **II. Permessi speciali**

### **Art. 10 Istanze (art. 30 e segg. LLespubb)**

La domanda per il rilascio dei permessi speciali giusta l'art. 30 LLespubb dev'essere inoltrata al Municipio almeno 20 giorni prima della data prevista per l'occasione straordinaria.

La domanda deve contenere:

- il nome del richiedente
- la persona responsabile (gerente) ai sensi dell'art. 91 RLespubb
- la prova dell'assicurazione RC a norma dell'art. 93 RLespubb

### **Art. 11: Musica e balli pubblici**

L'organizzazione di musica e balli occasionali negli esercizi pubblici dev'essere notificata al Municipio con almeno 10 giorni di anticipo.

Alla notifica dev'essere allegata l'autorizzazione del Dipartimento del territorio in applicazione dell'ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996.

### **Art. 12 : Eccezioni**

Non sono considerati balli occasionali quelli organizzati nell'ambito di matrimoni, riunioni di famiglia e di natura strettamente privata.

### **Art. 13 : Deroghe di orario**

Il Municipio può concedere deroghe di orario anche in caso di permessi speciali.

### **Art. 14 : Tasse - esenzioni**

Le decisioni di rilascio di permessi speciali sottostanno alla tassa di fr 30.-, mentre per le deroghe di orario sottostanno al pagamento di una tassa di fr 20.-/ora.

Sono esenti da tasse i permessi speciali ed eventuali deroghe di orario rilasciati a favore di società sportive, di beneficenza, legate ad attività sociali o che operano senza scopo di lucro.

### **III. Sanzioni**

#### **Art. 15 : Revoca**

Il Municipio può revocare le decisioni relative ai permessi speciali ed alle deroghe di orario quando per ottenerli sono state date delle informazioni inveritiere, oppure quando le condizioni per le quali il permesso o la deroga sono stati concessi non sono più date.

#### **Art. 16 : Multe (art. 66 Lespubb)**

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa da fr 100.- a fr 10'000.-

### **IV. Rimedi di diritto**

#### **Art. 17 : Mezzi e termini di ricorso**

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

#### **Art. 18 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 1. gennaio 2005.

Pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC dal 7.12.2004 al 22.12.2004.

**Il Municipio**

**Copia p.c: Ufficio permessi e passaporti - Bellinzona**